



UNIONE DEI COMUNI DEL RUBICONE
Provincia di Forlì-Cesena

**REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI
TRASPORTO SCOLASTICO INTEGRATIVO
DEL SERVIZIO PUBBLICO DI LINEA
DELL'UNIONE DEI COMUNI DEL RUBICONE**

Approvato con delibera di Consiglio dell'Unione n. 8 del 27/02/2008

Art. 1
(Oggetto del Regolamento)

1. Il presente Regolamento disciplina l'organizzazione del servizio di trasporto scolastico, integrativo del servizio pubblico di linea, d'ora in poi servizio, nell'ambito del territorio dei Comuni di Savignano sul Rubicone, San Mauro Pascoli e Gatteo.

Art. 2
(Finalità)

1. Il servizio è istituito come intervento volto a concorrere alla effettiva attuazione del Diritto allo Studio per assicurare la frequenza scolastica degli alunni. Il servizio è realizzato dall'Unione dei Comuni nell'ambito delle proprie competenze stabilite dal DPR 616/77 e dalla Legge Regionale 26/2001, compatibilmente con le disposizioni previste dalle Leggi Finanziarie e dalle effettive disponibilità di bilancio.

Art. 3
(Organizzazione e funzionamento del servizio)

1. I percorsi del servizio sono annualmente stabiliti sulla base delle iscrizioni, tenendo conto delle esigenze della globalità degli utenti e degli istituti scolastici nonché adottando tutte le misure necessarie per la sicurezza e l'efficacia del servizio.

2. Ogni singolo percorso è attivato a condizione che vi siano almeno n. 6 utenti. In casi particolari e per esigenze determinate l'Amministrazione dell'Unione dei Comuni può istituire il servizio anche nel caso in cui il numero di bambini sia inferiore al minimo richiesto.

3. Il servizio ha inizio in coincidenza con l'avvio dell'anno scolastico e, seguendo il calendario regionale, termina con l'ultimo giorno di scuola da esso previsto. In caso di inizio o sospensione delle lezioni in giornate diverse rispetto a quanto stabilito dal calendario regionale, il servizio è reso solo nel caso in cui vi sia coincidenza per tutti gli istituti scolastici serviti. Il servizio non è reso nei giorni dedicati agli esami di fine anno.

4. Il servizio è attivato solo per gli utenti residenti o domiciliati ad una distanza superiore a 1 Km dalla scuola di destinazione, a meno che la residenza o comunque il luogo di salita non siano ubicati su un percorso già stabilito sulla base del numero degli alunni aventi i requisiti e vi sia capienza sul mezzo destinato a coprire l'itinerario. Per scuola di destinazione si intende il plesso scolastico che in base alla residenza è assegnato all'alunno.

5. Le fermate di salita o di discesa sono fissate in prossimità dell'abitazione, in punti di raccolta distanti non più di 600 metri da questa, in relazione ad esigenze di razionalizzazione dei servizi e di sicurezza dei percorsi.

6. Le fermate sono individuate in punti idonei per la sicurezza degli utenti (passaggi pedonali o carrabili, marciapiede, banchina ...ecc...). Non sono previste fermate in strade non asfaltate; è ipotizzabile una deroga solo quando la distanza, rispetto all'incrocio con la

strada asfaltata, sia superiore a 600 metri e purché la strada non asfaltata sia effettivamente percorribile in condizioni di sicurezza; non sono previste fermate in strade che non consentano il transito, l'uscita e l'ingresso dei mezzi di trasporto in condizioni di sicurezza, strade chiuse o strade private.

7. Il servizio può essere sospeso in caso di interruzione del servizio scolastico o di modifiche nell'orario di entrata ed uscita dovute a scioperi del personale insegnante o ausiliario o di altre cause non dipendenti da decisione dell'Unione dei Comuni. Inoltre, il servizio potrà non essere garantito in occasione di scioperi di categoria autoferrotranviari o in casi di forza maggiore.

Art. 4

(Condizioni per l'ammissione al servizio)

1. Gli alunni delle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado, residenti nel territorio dell'Unione, possono accedere al servizio qualora ricorrano le seguenti condizioni:
 - a. la distanza fra l'abitazione e la scuola frequentata deve essere superiore a 1 km;
 - b. l'alunno deve essere in regola con i pagamenti dell'anno precedente;
 - c. la famiglia dell'alunno deve abitare in una zona non servita o non servita adeguatamente da mezzi di linea; per assenza o inadeguatezza del servizio di linea si intende una distanza superiore a 1 km fra l'abitazione o la fermata o l'assenza di corse di linea per raggiungere la scuola in orari compatibili con quelli delle lezioni.
2. in deroga a quanto stabilito al comma 1, al fine di ottimizzare l'uso dei mezzi e di contenere i costi gravanti sulla fiscalità generale, il servizio può ammettere con riserva altri utenti purché vi siano posti disponibili sui pulmini che percorrono le zone interessate e purché rispettino il percorso già stabilito (quindi senza modifiche di percorso) per le rispettive scuole di competenza.
3. In casi particolari il servizio può essere concesso anche ai non residenti purché vi sia disponibilità di posti sui mezzi.

Art. 5

(Iscrizioni)

1. L'iscrizione al servizio per l'anno scolastico di riferimento avviene mediante la compilazione e la consegna di un apposito modulo entro un termine annualmente fissato dall'Unione dei Comuni del Rubicone. Al momento dell'iscrizione i richiedenti dovranno dichiarare, nel modulo di domanda, di aver preso visione del presente regolamento e del regolamento inerente il calcolo della retta e di accettarne tutte le condizioni, nessuna esclusa.
1. Le domande presentate oltre il termine di scadenza possono essere eventualmente accolte a condizione che l'accoglimento di tali domande non



unione comuni del
RUBICONE

comporti aumento di percorrenza e vi siano posti disponibili sul mezzo destinato al percorso sulla base del numero delle regolari iscrizioni.

2. Le iscrizioni in corso d'anno scolastico saranno accettate a condizione che l'accoglimento di tali domande non comporti modifiche dei percorsi stabiliti, aumento del numero dei mezzi, allungamento dei tempi di percorrenza ed istituzione di nuove fermate; gli alunni saranno ammessi al servizio dal mese successivo a quello di presentazione della domanda.

Art. 6

(Rinuncia al servizio)

1. La rinuncia al servizio deve essere effettuata presentando apposita comunicazione all'Unione dei Comuni entro il 10 novembre di ogni anno (e, comunque, entro l'emissione del bollettino di pagamento qualora tale emissione fosse precedente a tale data). La rinuncia dopo il predetto termine comporta il pagamento per intero della quota di partecipazione al servizio.
2. Gli utenti saranno portati a conoscenza di eventuali modifiche del percorso che comportino variazione dell'orario di passaggio o delle fermate che decorreranno dall'inizio del mese successivo.

Art. 7

(Quota di partecipazione al servizio)

1. La quota di partecipazione al servizio è fissata di anno in anno dall'Unione dei Comuni del Rubicone.
2. Le modalità ed i tempi di pagamento sono fissati di anno in anno dall'Unione dei Comuni e comunicati agli utenti unitamente ai moduli di iscrizione.
3. Non sono previste riduzioni tariffarie per parziale utilizzo dell'abbonamento.
4. L'accoglimento della richiesta di iscrizione al servizio comporta l'impegno da parte del genitore dell'utente al pagamento della quota fissata.
5. I servizi sociali dell'Unione dei Comuni possono esonerare o ridurre le rette indicate nella sopra citata deliberazione qualora accertino situazioni con gravi disagi familiari, economici e sociali. Gli esoneri e le riduzioni avranno effetto sul calcolo della retta solo qualora vengano comunicati all'Ufficio Scuola prima dell'emissione dei bollettini di pagamento. I mancati incassi derivanti da esoneri e riduzioni date dai servizi sociali dell'Unione dei Comuni verranno compensati con il trasferimento delle corrispondenti somme, nei capitoli di entrata di riferimento del Bilancio della Scuola, da parte dell'Ufficio servizi sociali che, ad ogni Commissione, dovrà provvedere ad effettuare sia il calcolo dell'importo dovuto (in relazione ai regolamenti in essere) sia gli atti necessari a tale trasferimento. Nel caso in cui uno o più fratelli siano esonerati dal pagamento della retta, gli stessi non verranno computati al fine di eventuali sconti o riduzioni di retta previste in favore altri fratelli che fruiscono dei servizi scolastici.

Art. 8

(Comportamento degli alunni durante il trasporto)

1. Agli alunni che usufruiscono del trasporto scolastico è fatto divieto di:
 - a. appoggiarsi alle portiere ed ai cristalli;
 - b. gettare oggetti dai finestrini dei mezzi di trasporto;
 - c. stare in piedi durante la marcia e le manovre dei mezzi di trasporto;
 - d. abbandonare i propri effetti all'interno del mezzo per il cui smarrimento, in tal caso, sono direttamente responsabili;
 - e. danneggiare i mezzi e compiere atti vandalici quali scritte, taglio sedili...ecc..
 - f. provocare danni a sé o ad altri trasportati nonché mettere a rischio l'incolumità dei viaggiatori o dell'autista;
 - g. tenere un comportamento scorretto nei confronti dei viaggiatori e dell'autista.
2. Per qualsiasi danno al mezzo di trasporto provocato dall'alunno è direttamente responsabile il genitore o chi esercita la patria potestà.
3. E' fatto altresì obbligo agli alunni di osservare gli orari stabiliti per le fermate, gli autisti dei mezzi di trasporto non sono tenuti ad attendere gli alunni non presenti alle fermate nell'orario previsto.

Art. 9

(Segnalazioni sul comportamento scorretto degli alunni)

1. Gli autisti sono responsabili dell'osservanza delle norme del presente regolamento sul comportamento degli alunni e devono provvedere al richiamo verbale degli stessi in caso di condotta che ne violi il rispetto.
2. Qualora, nonostante il richiamo verbale, gli alunni perseverino nella violazione, gli autisti devono tempestivamente segnalare il fatto all'Unione dei Comuni del Rubicone ovvero all'ente affidante i servizi al fine che siano adottati i provvedimenti di cui al successivo art. 10.
3. L'Unione dei Comuni del Rubicone deve in ogni caso avvertire la famiglia dell'alunno che si è comportato in modo scorretto.

Art. 10

(Provvedimenti conseguenti al comportamento scorretto degli alunni)

1. Qualora venga segnalato un comportamento scorretto dell'alunno, il Dirigente dell'Ufficio Scuola dell'Unione dei Comuni del Rubicone, sentito il Dirigente dell'Istituto Scolastico a cui appartiene l'alunno, può adottare i seguenti provvedimenti:
 - a. sospensione dell'utilizzo del servizio per un giorno;
 - b. sospensione dell'utilizzo del servizio per un periodo determinato superiore ad un giorno;
 - c. sospensione a tempo indeterminato nel caso di comportamento scorretto reiterato, pericoloso per sé o per gli altri.



unione comuni del
RUBICONE

2. Il provvedimento che dispone la sospensione deve essere notificato, almeno sette giorni prima dell'inizio della sospensione ai genitori dell'alunno o chi per loro esercita la patria potestà nonché trasmesso per conoscenza al dirigente scolastico interessato ed al gestore del servizio di trasporto.

Art. 11

(Comportamento degli autisti)

1. Gli autisti devono garantire il corretto svolgimento del servizio nel rispetto delle norme vigenti, nonché tenere un comportamento improntato alla massima educazione e professionalità, tale da rapportarsi correttamente ai minori.
2. Essi non possono apportare, di propria iniziativa, modifiche, anche temporanee, agli itinerari, alle fermate, agli orari ed a tutto ciò che concerne l'andamento del servizio così come prestabilito.
3. Essi devono:
 - a. adottare tutte le ordinarie cautele, suggerite dalla normale prudenza, al fine di tutelare l'incolumità dei minorenni, sia durante il trasporto che al momento della fermata;
 - b. controllare che gli alunni non vengano a trovarsi in una situazione di pericolo per la loro incolumità, per cui la loro vigilanza deve essere svolta dal momento dell'affidamento sino a quando ad essa non si sostituisca quella dei genitori, salvo quanto previsto dal successivo art. 13;
 - c. caricare e scaricare gli alunni in prossimità del cancello sul lato stesso della scuola o, ove possibile, entro il cortile della stessa;
 - d. verificare che gli alunni scendano alla fermata stabilita e che sia presente un genitore o altra persona da esso delegata, salvo per i casi previsti dall'art. 13;
 - e. verificare che gli alunni trasportati siano quelli effettivamente iscritti e comunicati dall'Unione dei Comuni del Rubicone.

Art. 12

(Comportamento di eventuali accompagnatori)

1. Gli eventuali accompagnatori che prestano servizio sugli scuolabus devono ricevere gli alunni accompagnati dal personale insegnante o A.T.A. del plesso scolastico di riferimento sul cancello della scuola, sia nel giro di andata che nel giro di ritorno.
2. In caso di assenza di accompagnatore il personale insegnante o A.T.A. del plesso scolastico di riferimento dovrà accompagnare gli alunni allo scuolabus.

Art. 13

(Responsabilità dei genitori degli alunni)

1. I genitori degli alunni o chi per loro esercita la potestà genitoriale sono responsabili di ogni danno derivante da fatto illecito dei propri figli all'interno del mezzo di trasporto.
2. La conduzione del minore nel tragitto che va dalla fermata dell'automezzo alla sua abitazione (e viceversa) compete ai genitori o ad altri soggetti da costoro incaricati; questi sono responsabili di qualunque fatto lesivo della sicurezza e dell'incolumità dei minori che avviene durante tale tragitto. Sono responsabili altresì dell'incolumità



unione comuni del
RUBICONE

del minore fino a quando questi non salga sull'automezzo pertanto il genitore o chi per esso si obbliga a consegnare il minore nel servizio di andata ed a prenderlo in consegna nel servizio di ritorno. L'autorizzazione a scendere ed a salire in assenza di un genitore o di un adulto delegato alla fermata, resa per iscritto e consegnata all'autista, può essere rilasciata solo per gli alunni delle scuole secondarie di primo grado.

3. In caso di mancata presenza del genitore o di chi ne fa le veci alla fermata stabilita, salvo i casi di cui al comma precedente, il minore verrà consegnato al Comando di Polizia Municipale dell'Unione dei Comuni del Rubicone.

Art. 14

(Responsabilità del soggetto che gestisce il servizio)

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 13, comma 1, il soggetto cui è affidata la gestione del servizio di trasporto è responsabile di qualunque fatto illecito lesivo dei diritti dei viaggiatori verificatosi all'interno del mezzo di trasporto.
2. L'autista del veicolo è responsabile di qualunque fatto, lesivo della sicurezza e dell'incolumità dei minori, cagionato dall'inosservanza di quanto stabilito dall'art. 11 e tutte le volte che non abbia cura di adottare le ordinarie cautele, suggerite dalla normale prudenza, in relazione alle specifiche circostanze di tempo e di luogo.

Art 15

(Uscite Didattiche)

1. Con successiva determinazione dirigenziale verranno stabilite, per ogni Istituto Comprensivo del territorio, il numero di uscite didattiche concesse gratuitamente dall'Unione dei Comuni del Rubicone ed il numero di uscite didattiche per le quali è prevista una parziale contribuzione degli utenti.

Art. 16

(Dati personali)

1. L'Unione dei Comuni del Rubicone utilizza i dati personali e sensibili degli utenti, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m., ad esclusivi fini istituzionali ed in relazione all'organizzazione del servizio. Per suddetti fini i dati saranno trasmessi anche al soggetto gestore del servizio ai sensi dell'art. 73, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003. Ai genitori, in fase di istanza per l'accesso al servizio, sarà fornita l'informativa di cui all'art. 13 del D.Lgs. sopra richiamato.

Art. 17

(Riferimenti normativi)

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa espresso riferimento alle vigenti norme di legge in materia.